

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Euro 1500,00 di ammenda

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Consentiva che non si procedesse al consolidamento delle pareti del terreno ove erano in corso le lavorazioni, pure esistente il pericolo di frane; Consentiva che i lavoratori non disponessero, in prossimità del luogo di attività, di locali di riposo, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente. Tutto ciò anche con verifica di mancato adempimento alle prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro disciplinate dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, artt. 12 e 77 e il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, abrogando il D.P.R. del 1956, disciplina, all'art. 118, comma 2, le medesime violazioni di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 12 sanzionandole all'art. 159, comma 1, lett. a), con pene maggiori (arresto da tre a sei mesi o ammenda da Euro tremila e dodicimila) rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 77, (arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre milioni a otto milioni); sussiste continuità normativa tra la fattispecie disciplinata al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 39, comma 1, sanzionata al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 58, lett. b, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro cinquecentosedici e quella prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 63, comma 1 e art. 64 in quanto quest'ultima normativa prevede una più vasta gamma di violazioni e punisce ciascuna di quelle precedentemente sanzionate dal D.P.R. n. 303 del 1956, con pene più severe di quelle di cui alla precedente normativa.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 3533

Sezione: II

cod. 96

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.